

AGEVOLAZIONI

Spese di installazione rilevanti ai fini dell'iper ammortamento

di **Sandro Cerato**

I costi per l'acquisto e l'installazione di **contatori intelligenti**, in sostituzione di quelli tradizionali, sono ammessi all'agevolazione dell'**iper ammortamento**, fermo restando che le **spese di installazione** (particolarmente rilevanti) **possono essere agevolate nel limite del 5% del costo dell'investimento**.

È quanto emerge dal **principio di diritto n. 2** dell'Agenzia delle entrate del 1° febbraio scorso, in cui è stata illustrata la fattispecie di una **società operante nel settore della distribuzione del gas** che, in attuazione di un programma nazionale di investimenti, intende sostituire i contatori tradizionali con i contatori intelligenti (*smart meters*).

In relazione a tale programma, si è chiesto in primo luogo se l'acquisto di tali beni rientri tra quelli agevolabili con l'iper ammortamento di cui all'allegato "A" della **L. 232/2016**.

L'Agenzia delle entrate, richiamando alcuni documenti del MISE, ha dato risposta affermativa in quanto riconducibili nella voce "**componenti, sistemi e soluzioni intelligenti** per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni" (punto 8 del secondo 2 gruppo di beni dell'allegato A).

Tuttavia, affinché siano agevolabili, l'Agenzia ha altresì chiarito che devono riferirsi a "*quelle soluzioni che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo*", con la conseguente **esclusione** dei beni che, pur svolgendo analoga funzione, interagiscono a livello di impianti generali o per altre finalità.

Ma i **chiarimenti più interessanti** forniti dall'Agenzia delle entrate riguardano in primo luogo **l'importo agevolabile**, tenendo conto che tali beni necessitano di ingenti **costi di installazione** (superiori al 50% del costo dei beni stessi).

Sul punto, l'Agenzia ricorda che in linea generale, ai fini della quantificazione del costo rilevante agli effetti dell'iper ammortamento **rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione** come previsto dall'[articolo 110, comma 1, lettera b\), Tuir](#) e che, per la concreta individuazione dei predetti oneri, occorre far riferimento, in via generale, ai criteri contenuti nel **Principio contabile Oic 16**, indipendentemente dai principi contabili adottati dall'impresa.

Secondo tale principio, gli **oneri accessori sono capitalizzabili** ma **entro il limite del "valore recuperabile" del bene**, ossia il maggiore tra il "valore d'uso" (valore dei flussi di cassa attesi dall'utilizzo del bene) e il "valore equo" (*fair value*).

Ora, tenendo conto che il **costo di installazione** è particolarmente rilevante rispetto al valore del bene, l'Agenzia conferma ([risoluzione AdE 152/E/2017](#)) che **tali costi accessori sono rilevanti ai fini dell'iper ammortamento entro il limite massimo del 5% del costo** del bene cui si riferiscono (il contatore nel caso di specie).

In caso contrario, afferma l'Agenzia, si “*determinerebbe una **significativa incongruità** nell'utilizzo dell'incentivo, **in contrasto con le sue finalità principali**”.*

L'altro chiarimento interessante riguarda la possibilità di dedurre per intero l'ammortamento del bene nell'esercizio, in quanto di **importo non superiore ad euro 516,46** ([articolo 102, comma 5, Tuir](#)), e di conseguenza anche la maggiorazione dell'iper ammortamento.

Secondo l'Agenzia tale possibilità non sussiste poiché **l'oggetto dell'investimento non è il singolo contatore**, bensì l'attuazione di un **piano nazionale di sostituzione dei vecchi contatori** con quelli intelligenti di nuova generazione.

Pertanto, conclude l'Agenzia, il costo dei contatori sarà ammortizzato fiscalmente ai sensi dell'[articolo 102, commi 1 e 2, Tuir](#), e la maggiorazione relativa all'iper ammortamento sarà fruita in base ai coefficienti stabiliti dal **D.M. 31.12.1988** (e quindi **in più esercizi**).

